



Comune di Selegas

Provincia di Cagliari

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SELEGAS

Regolamento Acustico Comunale

ELABORATO	Codice	Data
	RA02 – AGG.01	26/08/2013

AGGIORNAMENTO 01	
Comune di Selegas	
Ufficio Tecnico	Ing. Valentina Lusso Geom. Roberto Erriu
Sindaco	Giorgio Casula

INDICE

<u>TITOLO I: GENERALITA'</u>	<u>4</u>
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - COMPETENZE COMUNALI	4
ART. 4 - DEFINIZIONI	5
ART. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
 <u>TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</u>	 <u>8</u>
ART. 6 - ZONE OMOGENEE.....	8
ART. 7 - ZONE PARTICOLARI	9
ART. 8 - FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	9
ART. 9 - VALORI LIMITE	13
ART. 10 - GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	15
ART. 11 – FASCE CUSCINETTO.....	16
 <u>TITOLO III: SORGENTI RUMOROSE PERMANENTI.....</u>	 <u>17</u>
ART. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE	17
ART. 13 - SORGENTI SONORE GENERICHE	17
ART. 14 - SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO	17
ART. 15 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	18
ART. 16 - SISTEMI DI ALLARME	18
ART. 17 - SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI	18
ART. 18 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI – ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO	19
ART. 19 - SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE - DEHORS.....	19
ART. 20 - AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA.....	20
ART. 21 - AUTOLAVAGGI	20
ART. 22 - CAMPANE	20
ART. 23 - CANNONCINI PER USO AGRICOLO.....	20
ART. 24 - PUBBLICITÀ FONICA.....	20
 <u>TITOLO IV: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE</u>	 <u>21</u>
ART. 25 - AREE ADIBITE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO	21
ART. 26 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	22
ART. 27 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE NON IN DEROGA.....	23
 <u>TITOLO V: CANTIERI EDILI E STRADALI.....</u>	 <u>24</u>
ART. 28 - ATTIVITÀ DI CANTIERE	24
ART. 29 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	25

<u>TITOLO VI: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO E DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA</u>	<u>26</u>
ART. 30 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.)	26
ART. 31 - VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)	27
ART. 32 - NORME SULLE CONCESSIONI EDILIZIE PER EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA FERROVIARIA	28
ART. 33 - NORME SULLE CONCESSIONI EDILIZIE PER EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA STRADALE	28
ART. 34 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	29
<u>TITOLO VII: PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.).....</u>	<u>31</u>
ART. 35 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	31
ART. 36 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	32
ART. 37 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	32
<u>TITOLO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI</u>	<u>33</u>
ART. 38 - CONTROLLI E MISURE.....	33
ART. 39 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	33
ART. 40 - SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE	33
ART. 41 - ATTIVITÀ TEMPORANEE	33
ART. 42 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE	33
ART. 43 - VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	33
<u>MODULO A - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE</u>	<u>34</u>
<u>MODULO B - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE IN CANTIERI EDILI E STRADALI (NEL RISPETTO DEI LIMITI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)</u>	<u>35</u>
<u>MODULO C - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE IN CANTIERI EDILI E STRADALI.....</u>	<u>36</u>

TITOLO I: GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le norme attuative del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale di Suelli.

Il Regolamento è adottato dal Comune ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* e dell'art.57, comma 2, lettera c) della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 *"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"* ed è stato realizzato in conformità a quanto indicato nelle *Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale* (di seguito Direttive Regionali), approvate con D.G.R. n. 62/9 in data 14/11/2008.

Art. 2 - Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della Legge Quadro 447/95, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono escluse le problematiche riguardanti l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.

Art. 3 - Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro 447/95, della L.R. 9/2006 e delle Direttive Regionali sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i) controllo sull'osservanza:

- ✓ delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- ✓ della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
- ✓ della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei Comuni;
- ✓ della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Art. 4 - Definizioni

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dalla sorgente può essere considerata trascurabile.

Attività rumorosa: qualunque opera o sorgente che introduce rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti. Il prodotto finale di questa attività viene rappresentato con il *Piano di Classificazione Acustica (PCA)*.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Accostamento critico: Contatto di aree con limiti di esposizione al rumore, assegnati dalla zonizzazione acustica, che si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico utilizzata come transizione al fine di rimuovere gli accostamenti critici.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.

Requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore diverse da quelle fisse.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6 e 7 della L. 447/95 ed il cui riconoscimento avviene sulla base dei requisiti specificati dalle Direttive Regionali.

Unità territoriale di riferimento: parte di territorio comunale (isolato, zona omogenea del PUC, sezione censuaria) individuata ai fini della procedura di classificazione acustica con riferimento a parametri urbanistici, statistici e geografici. Costituisce l'unità di base su cui viene costruito il Piano di Classificazione Acustica.

Art. 5 - Riferimenti normativi

Nazionali-Internazionali

*Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico.***

*Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: **Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: **Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: **Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.***

*Decreto 11 novembre 1996: **Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: **Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.***

*Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: **Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.***

*Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304: **"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995, n.447".***

*Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: **Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: **Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 , n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".***

*Legge 12 luglio 2011, n. 106, art.5: **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.***

*DPR 19 ottobre 2011, n. 227, art.4: **Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.***

*Legge del 7 luglio 2009, n. 88, art.11, comma 5: **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.***

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Regionali

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9: Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

D.G.R. n. 62/9 del 14/11/2008: Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale.

D.G.R. n. 45/34 del 12/11/2012: Linee guida per l'installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16,1,2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011.

TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 6 - Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella 1

<i>Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997</i>	
CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle caratteristiche delle aree descritte nella Tab.1, della destinazione d'uso prevista e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente e da valutazioni di carattere statistico-economico.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle Direttive Regionali; deviazioni rispetto a quanto prescritto devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 7 - Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte. Tali aree sono le seguenti:

- ◆ fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
- ◆ aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Art. 8 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 459/1998 che istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tabella 2

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Fascia A Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno	Fascia B Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno	

(*) alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/98

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura in funzione della tipologia di ricettore.

Tabella 3

Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie		
	Leq diurno dB(A)	Leq notturno dB(A)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal D.P.R. 142/2004. Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i."

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 4

<i>Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. n. 142/2004</i>						
Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti per altri ricettori	
			Leq dB(A)		Leq dB(A)	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	<i>definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale</i>			
F		30				

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade l'ente gestore dell'infrastruttura dovrà assegnare una categoria fra quelle sopra descritte.

Per le *infrastrutture stradali esistenti* i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 5

Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal D.P.R. 142/2004						
Tipo di strada [codice della Strada]	Sottotipi ai fini acustici (CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Tipologia Ricettori			
			Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti per altri recettori	
			Leq dB(A)		Leq dB(A)	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati nella tab. C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

All'interno delle fasce di pertinenza l'insieme di tutte le altre sorgenti dovrà invece rispettare il limite della zonizzazione acustica comunale. Pertanto gli insediamenti abitativi all'interno delle fasce di pertinenza possono essere sottoposti ad un livello di rumore aggiuntivo rispetto a quello massimo della zona cui la fascia appartiene, mentre al di fuori delle fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre direttamente al livello di rumore complessivo immesso.

Ai fini della classificazione acustica, inoltre, in riferimento a quanto indicato nelle Direttive Regionali, si è assunto di attribuire alle tipologie stradali di tipo E ed F le sotto indicate classi acustiche, nel rispetto dei valori limite di immissione riportati nella tab. C allegata al D.P.C.M. 14/11/97, relativamente alle rispettive fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. 142/2004.

Tabella 6

<i>Classificazione acustica delle strade urbane di quartiere e locali</i>	
Infrastrutture stradali: descrizione delle tipologie	Classi
Strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora)	IV
Strade a medio traffico (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora)	III
Strade a basso traffico (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora)	II

Infine nella assegnazione definitiva delle classi II, III e IV alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, si è tenuto conto delle seguenti situazioni:

- *strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata:* la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante; cioè non vengono definite fasce di pertinenza;
- *strada posta tra due zone a classificazione acustica differente:* la strada e la relativa fascia di pertinenza viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;
- *strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata:* il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.

Art. 9 - Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal P.C.A. sono assegnati dei valori limite come specificato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite assoluti di immissione: *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 7

Valori limite assoluti di immissione [Leq dB(A)]		
Classi acustiche	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: *la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 8

Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]	
Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- × nelle aree classificate in classe VI;
- × impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 del D.M. Ambiente 11/12/96, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. n. 6/2004);
- × per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- × per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali;
- × per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso;
- × se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- × se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

Valori limite di emissione: valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa. I rilievi devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

Tabella 9

Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]		
Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura.

Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno.

Tabella 10

Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]		
Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti.

Tabella 11

Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]		
Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40

<i>Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]</i>		
<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 12

<i>Valori di qualità [Leq in dB(A)]</i>		
<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Art. 10 - Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

A seguito della prima suddivisione del territorio in classi acustiche si possono presentare tre differenti casistiche.

Situazione di compatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento.

Situazione di potenziale incompatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al

superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico.

Modifiche apportate allo strumento urbanistico vigente nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente col reale utilizzo del territorio e con le previsioni di sviluppo urbanistico.

Situazione di incompatibilità: situazione analoga alla precedente in cui però l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal P.C.A., integrandosi con le evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

Art. 11 – Fasce cuscinetto

Al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, si introducono delle fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m. In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...)

TITOLO III: SORGENTI RUMOROSE PERMANENTI

Art. 12 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute in questo Titolo si applicano alle sorgenti di rumore a carattere permanente, di seguito elencate in modo non esaustivo:

- ✓ attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che implicano l'utilizzazione di macchinari rumorosi nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento;
- ✓ attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo organizzate presso strutture permanenti, all'aperto o al chiuso, quali discoteche, sale da ballo, sale gioco, sale biliardo, night club, circoli privati, cinema, teatri e impianti non rientranti nei criteri di temporaneità definiti nel Titolo IV;
- ✓ attività di gestione di impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- ✓ infrastrutture stradali e ferroviarie;
- ✓ impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- ✓ attività di manutenzione del verde pubblico e dei giardini privati;
- ✓ attività di raccolta rifiuti e di igiene del suolo.

Art. 13 - Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati nel Titolo II del presente Regolamento, secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione dello strumento di pianificazione urbanistica vigente, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive rumorose all'interno di aree inserite in classe I e II.

Per tutte le attività già esistenti ed inserite in classe I, II e/o III che non dovessero rispettare i limiti prescritti dal suddetto piano dovranno essere attivati i piani di risanamento acustico come previsto dall'art.35 del presente Regolamento.

Art. 14 - Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Si definiscono impianti a ciclo continuo (D.M. Ambiente 11/12/1996):

- ✓ quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- ✓ quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, situati in aree con classe acustica differente dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.M. Ambiente 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", *"fermo restando il disposto dell'art.6, comma 1, lettera d), e dell'art.8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto, il rispetto del criterio differenziale e' condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione."*

Il successivo D.P.C.M. 14/11/1997 ha peraltro precisato all'art.4 che i valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

Si precisa che gli **impianti eolici** sono assimilabili ad impianti a ciclo continuo e pertanto sono soggetti alla normativa di cui al presente articolo oltre a quanto indicato nelle linee guida regionali in materia.

Art. 15 - Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette ai limiti definiti dal D.P.R. 459/1998 per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e dal D.P.R. 142/2004 per quanto riguarda le infrastrutture stradali. Tali limiti si applicano all'interno delle fasce di pertinenza, la cui larghezza è stabilita in tali decreti come indicato all'art.8 del presente Regolamento.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Art. 16 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti, ai sensi del punto 8 dell'allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991.

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ecc.) non sono soggetti ad alcun limite.

Art. 17 - Sorgenti sonore interne ad edifici

Sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5/12/1997 le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune), installate successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Rientrano nel campo di applicazione gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo e in particolare gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dal regolamento di Polizia Urbana.

Gli impianti tecnologici di cui sopra, qualora provochino impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono comunque soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, a prescindere dalla data di installazione.

Art. 18 - attività di manutenzione delle aree verdi – attività di igiene del suolo

Le operazioni di manutenzione del verde, pubblico e privato, che utilizzano apparecchiature meccaniche rumorose possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Tabella 13

<i>Orari per attività di manutenzione delle aree verdi – attività di igiene del suolo</i>			
<i>Giorni feriali</i>		<i>Giorni festivi</i>	
8:00 - 13:00	15:00 - 20:00	9:00 - 13:00	16:00 - 20:00

I macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla Direttiva Europea 2000/14/CE.

Le attività di spazzamento del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione dell'ufficio comunale competente.

Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte nelle “isole ecologiche”.

Art. 19 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors

Tutti i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'art.2 del D.P.C.M. 215/1999, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del medesimo D.P.C.M.

Si evidenzia che il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 215/1999 non esclude l'obbligo da parte del gestore del rispetto dei limiti di inquinamento acustico all'esterno del locale.

I dehors che rispettano i limiti sonori stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica all'esterno degli spazi del locale sono autorizzati senza esplicita richiesta.

Se invece si prevede di non rispettare i limiti della zonizzazione comunale all'esterno degli spazi del locale occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/1995 e secondo le regole esposte nel Titolo IV del presente Regolamento, facendo presente la temporaneità dell'evento.

Si precisa che le manifestazioni rumorose che ricorrono a breve distanza di tempo, eventualmente associate all'attività di un esercizio commerciale, non sono autorizzabili in deroga perché prive del requisito di temporaneità richiesto dalla L. 447/1995.

Art. 20 - Aree per attività estrattiva

L'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti per le nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI con le relative perimetrazioni in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante.

Il Comune prenderà atto della proposta di variante al piano di classificazione acustica prescrivendone con un provvedimento amministrativo la validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Art. 21 - Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lava jet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali è consentito, nel rispetto dei limiti sonori previsti dal Piano di Classificazione Acustica, nei seguenti orari:

Tabella 14

<i>Orari per attività di autolavaggio</i>		
<i>Giorni feriali</i>	<i>Giorni festivi</i>	
8:00-21:00	9:00-13:00	16:30-20:00

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle aree residenziali di cui agli strumenti urbanistici.

Art. 22 - Campane

Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica, salvo i casi legittimati da consuetudine.

Art. 23 - Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto è consentito ad una distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino centro abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Art. 24 - Pubblicità fonica

Ai sensi dell'art.59 del *Regolamento del Codice della Strada*, la pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30 previa autorizzazione del sindaco o del prefetto. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della *Legge n. 130 del 24 aprile 1975*.

TITOLO IV: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 25 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce manifestazione **a carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Un elenco non esaustivo delle principali manifestazioni temporanee rumorose è il seguente:

- ◆ spettacoli musicali all'aperto;
- ◆ luna park o circhi;
- ◆ manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- ◆ spettacoli pirotecnici.

Le attività che si possono considerare riconducibili alle manifestazioni sopraelencate sono le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da associazioni, enti pubblici e privati.

Tutti i promotori delle attività di cui sopra, nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale o altri macchinari rumorosi, sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga (vedi art.26 del presente Regolamento); per tutte le altre attività, non ricomprese negli elenchi sopra citati, ma svolte all'aperto, tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.

Le manifestazioni temporanee rumorose devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle aree individuate all'interno del Piano di Classificazione Acustica e di seguito elencate.

Tabella 15

<i>Località</i>	<i>identificativo</i>	<i>Area Tratteggio</i>
Piazza imperiale	MTR1	Poligono grigio inclinato
Piazza Lussu	MTR2	Poligono grigio inclinato
Piazza Rattu	MTR3	Poligono grigio inclinato
Piazzale della chiesa di S.Vitalia	MTR4	Poligono grigio inclinato
Piazza Anedda (Seuni)	MTR5	Poligono grigio inclinato

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree dedicate alle manifestazioni temporanee rumorose con apposito provvedimento amministrativo da comunicare alla Provincia e all'A.R.P.A.S.

Art. 26 - Autorizzazione in deroga

Ai sensi dell'art.6 della L. 447/95, le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica. La deroga autorizza al superamento temporaneo dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività rientranti fra quelle elencate ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica secondo le seguenti modalità:

- nelle aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto individuate dal Piano di Classificazione Acustica di cui all'art.7 tali autorizzazioni possono essere concesse nello stesso sito per un numero massimo di 10gg complessivi nell'arco dell'anno solare;
- negli altri siti pubblici non individuati nel Piano di Classificazione Acustica tali autorizzazioni possono essere concesse nello stesso sito per un numero massimo di 5gg complessivi nell'arco dell'anno solare;
- negli esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche tali autorizzazioni possono essere concesse nello stesso sito per un numero massimo di 5gg complessivi nell'arco dell'anno solare.

L'autorizzazione in deroga ai limiti non potrà avere durata superiore a 4gg consecutivi. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione la cui durata supera i 4 giorni, per i successivi giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga se non dopo ulteriori 3 gg.

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, almeno 20gg prima della manifestazione, mediante il **Modulo A** allegato al presente Regolamento.

L'ufficio comunale competente entro 10gg dalla richiesta di autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.R.P.A.S., rilascia il proprio provvedimento autorizzativo, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

Il provvedimento, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concesso con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo tenendo conto anche dell'ubicazione della manifestazione temporanea (es. in prossimità di aree scolastiche il divieto della manifestazione durante le attività didattiche).

L'impossibilità di rispettare i limiti sonori stabiliti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio del provvedimento autorizzativo.

Il Comune conserva un registro delle deroghe concesse.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove si svolge la manifestazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa Ordinanza del Sindaco. In questo caso si terrà conto delle

particolarità del caso e delle motivazioni; l'ordinanza dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi.

Art. 27 - Procedura di autorizzazione non in deroga

Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti stabiliti dal P.C.A. l'autorizzazione viene concessa previa comunicazione in carta libera, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, all'ufficio comunale competente almeno 20gg prima dell'avvio delle manifestazioni/attività.

L'autorizzazione risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10gg. dalla presentazione dell'istanza.

Si evidenzia che per il mercato rionale operato in v. Papa G. XXIII, data la mancanza del requisito di temporaneità vista la frequenza settimanale, è l'autorizzazione all'esercizio rilasciata agli ambulanti che deve contenere tutte le prescrizioni necessarie per contenere l'inquinamento acustico come:

- eventuale utilizzo di carrelli gommati;
- utilizzo di gruppi elettrogeni posizionandoli il più lontano possibile da eventuali recettori sensibili (aree residenziali e scolastiche);
- divieto di impiego di amplificatori fono-acustici in concomitanza con le attività didattiche del vicino plesso scolastico.

TITOLO V: CANTIERI EDILI E STRADALI

Art. 28 - Attività di cantiere

Le attività interessate da questa regolamentazione sono le seguenti:

- ✓ cantieri stradali, edili e industriali, eventualmente associati alla realizzazione di opere per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della L. n. 447/95;
- ✓ opere di ristrutturazione in edifici esistenti.

Ai sensi dell'art.6 della L. 447/95, le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica.

La deroga autorizza al superamento temporaneo dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

L'ufficio comunale competente rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga ai limiti, previo parere dell'A.R.P.A.S.

L'immissione massima autorizzabile in deroga consentita all'attività di cantiere, come livello equivalente riferito ad un Tempo di Misura (T_m) ≥ 10 minuti misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (ad 1 m dalla stessa), negli intervalli orari indicati deve rispettare le indicazioni di cui alla tabella che segue

Tabella 16

<i>Regolamentazione cantieri orari e livelli sonori</i>				
Estivo 01/06 – 30/09		Invernale 01/10 – 31/05		Limite di immissione
Intervallo orario feriale	Intervallo orario pre-festivo/festivo	Intervallo orario feriale	Intervallo orario pre-festivo/festivo	Leq dB(A)
8:00 - 13:00 15:00 - 20:00	9:00 - 12:30 16:30 – 19:30	8:00 - 13:00 15:00 – 19:30	9:00 - 12:30 16:30 - 19:30	70

Nei confronti dei recettori sensibili individuati nel PCA e in particolare di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), strutture ospedaliere e case di riposo, i limiti massimi di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite massimo pari a 65 dB(A) (livello equivalente con Tempo di Misura (T_m) ≥ 10 minuti misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse).

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzati intervalli temporali diversi e livelli sonori superiori, da quelli indicati nelle tabelle, laddove non risultasse tecnicamente possibile contenere le emissioni sonore.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della Direttiva 2000/14/CE e del D.Lgs. n. 262 del 4/09/2002 laddove applicabile.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva delle attività dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento ma è fatto obbligo comunque una comunicazione al Comune contenente tale attestazione attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I cantieri edili o stradali allestiti per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero per l'eliminazione di una situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione (stabili pericolanti, frane, ecc.) non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzati in deroga. E' fatto obbligo comunque da parte del responsabile dell'intervento, la comunicazione entro le 2 ore dall'inizio dei lavori, al comando della Polizia Municipale.

Art. 29 - Autorizzazioni in deroga

La richiesta di autorizzazione in deroga, per lo svolgimento delle attività di cantiere **nel rispetto dei limiti stabiliti nell'Art. 28 tab.16** del presente Regolamento, deve essere presentata almeno 20gg prima dalla data di inizio delle attività di cantiere, allo sportello SUAP comunale, mediante il **Modulo B** allegato al presente Regolamento. In questo caso il SUAP comunale trasmette la richiesta all'ufficio comunale competente e all'A.R.P.A.S. senza ulteriori seguiti.

L'ufficio comunale competente entro 15gg dalla richiesta di autorizzazione, esaminato il parere dell'A.R.P.A.S. e verificato il rispetto di tutte le normative comunali, rilascia al SUAP il proprio nullaosta tecnico. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, **non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di cui all'Art. 28 tab.16** del presente Regolamento devono presentare, almeno 30gg prima dell'inizio delle attività, la richiesta di autorizzazione in deroga con le stesse modalità di cui sopra mediante però il **Modulo C**, allegato al presente Regolamento, e sottoscritto, se ritenuto necessario per la complessità e la rilevanza dell'opera anche da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'impegno ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. Il Comune potrà richiedere per i cantieri per i quali si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore ad un anno, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, ovvero un piano di monitoraggio acustico.

Il Comune conserva un registro delle deroghe concesse.

TITOLO VI: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO E DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 30 - Valutazione di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo la presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della L. 447/95 per i seguenti soggetti:

- A) Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere
- ◆ Aeroporti, avio superfici, eliporti
 - ◆ Strade
 - ◆ Discoteche
 - ◆ Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installate sorgenti sonore di qualunque genere
 - ◆ Impianti sportivi e ricreativi che possano comportare emissioni sonore
 - ◆ Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
 - ◆ Tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale oppure regionale, provinciale o comunale
- B) Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali**. Ai fini del presente regolamento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art.4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.
- C) Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture di cui al punto B)
- D) Richiedenti licenze o autorizzazione **all'esercizio di attività produttive**. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, panetterie, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura non rumorosa come da elenco presente nelle "Direttive Regionali in materia di acustica ambientale" approvate con D.G.R. n. 62/9 del 14/11/2008 (Parte IV punto 2).

Il D.P.R. 227/2011, entrato in vigore il 18/02/2012, ha introdotto ulteriori semplificazioni nella documentazione di impatto acustico. Ai sensi dell'art.4, comma 1, sono escluse dalla presentazione della valutazione di impatto acustico le attività che rientrano nell'elenco di cui all'allegato B del decreto, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Nei casi diversi da quelli di cui all'esclusione sopra menzionata, il D.P.R. 227/2011 prevede inoltre la possibilità di sostituire la documentazione di impatto acustico con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se l'attività non produce comunque emissioni di rumore superiori ai limiti di zona stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.

Iter procedurale

Ai sensi della Legge Regionale 3/2008, art.1, comma 21, i richiedenti licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive devono presentare domanda al SUAP comunale mediante la scheda DUAAP, nell'ambito della quale, sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la presenza/assenza di lavorazioni rumorose o utilizzazione di macchinari rumorosi.

Laddove ricorra l'obbligo, **la V.I.A.A. deve essere presentata unitamente al modello previsto, allegato alla DUAAP**. Se il titolare dell'attività produttiva intende avvalersi della possibilità di sostituire la documentazione di impatto acustico, così come stabilito dall'art.4 del DPR 227/2011, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **tale dichiarazione andrà resa utilizzando il modello "Allegato E-5"**.

Tutti i modelli sopra citati sono disponibili sul sito web del SUAP regionale.

Le valutazioni di impatto acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e contenere almeno le indicazioni previste nella parte IV delle Direttive Regionali.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Se ritenuto necessario l'ufficio comunale competente, può avvalersi di un parere tecnico dell'A.R.P.A.S.

Nel caso in cui l'esame dia esito negativo, potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o potrà essere negato il rilascio della concessione, licenza o autorizzazione all'attività.

Art. 31 - Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

È fatto obbligo la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art.8 della L. 447/95, D.G.R. n. 62/9 del 14/11/2008 e dell'eventuale modulistica che il SUAP regionale predisporrà, per il rilascio del permesso di costruire, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie sotto elencate:

- Nuovi insediamenti residenziali in prossimità di infrastrutture rumorose
- Scuole ed asili nido
- Ospedali, case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani

Sono esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. i nuovi insediamenti residenziali che non risultano essere prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. gli immobili soggetti a ristrutturazione e per i quali non è previsto alcun cambio di destinazione d'uso.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'ufficio comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e contenere almeno le indicazioni previste nella parte IV delle Direttive Regionali.

Se la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzia una situazione non adeguata in termini di comfort acustico in relazione alla ubicazione, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti sopra elencati.

Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti per le quali sono stati stabiliti i limiti di rumore, il proponente dovrà sostenere in proprio gli eventuali costi per il contenimento dell'inquinamento acustico a cui è assoggettato anche in relazione all'applicazione del criterio differenziale.

Ai sensi dell'art.8, comma 3-bis, della L. 447/95 (introdotto dall'art.5 della L. 106/2011), "per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Il tecnico abilitato di cui sopra è il progettista dell'opera oggetto di intervento.

Art. 32 - Norme sulle concessioni edilizie per edifici che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica ferroviaria

Il D.P.R. 459/1998 ha definito le fasce di pertinenza e i limiti di immissione, di cui agli articoli 4 e 5 del suddetto decreto, per le infrastrutture ferroviarie (cfr. Tab. 2 del presente Regolamento).

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dopo la data di entrata in vigore del decreto, gli eventuali costi per gli interventi necessari al contenimento dell'inquinamento acustico a cui è assoggettato.

Pertanto, i soggetti richiedenti licenze edilizie relative ad opere che ricadono all'interno di tali fasce di pertinenza ferroviaria devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione di misure di mitigazione del rumore tali da conseguire il rispetto dei seguenti limiti (misurati all'interno dell'edificio a finestre chiuse):

- ➔ 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- ➔ 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- ➔ 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art. 33 - Norme sulle concessioni edilizie per edifici che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradale

Il D.P.R. 142/2004 ha definito le fasce di pertinenza e i limiti di immissione di cui agli articoli 5 e 6 del suddetto decreto per le infrastrutture stradali (cfr. Tabb. 4-5-6 del presente Regolamento).

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture stradali esistenti, sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dopo la data di entrata in vigore del decreto gli eventuali costi per gli interventi necessari al contenimento dell'inquinamento acustico a cui è assoggettato.

Pertanto, con riferimento al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, i soggetti richiedenti licenze edilizie relative ad opere che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza stradale devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione di misure

di mitigazione del rumore tali da conseguire il rispetto dei seguenti limiti (misurati all'interno dell'edificio a finestre chiuse):

- ➔ 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- ➔ 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- ➔ 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

In caso di :

- infrastrutture stradali di nuova realizzazione;
- ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio;
- affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti;
- variante;

gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del suddetto decreto sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'art.1, comma 1, lettera l) del decreto, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 34 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, il D.P.C.M. 5/12/1997 ha stabilito i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne che dovranno essere rispettati ad opera ultimata.

La tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi

Tabella 17

<i>D.P.C.M. 5/12/1997: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi</i>	
Categoria	Tipo di edificio
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997.

Tabella 18

<i>D.P.C.M. 5/12/1997: Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici</i>					
Categoria di edifici (vedi Tab. A)	R'<i>w</i>	D2<i>m,nT,w</i>	L'<i>n,w</i>	L<i>Asmax</i>	L<i>Aeq</i>
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella. Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Come stabilito nella parte VI delle Direttive Regionali, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5/12/1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciata la concessione edilizia per le tipologie di intervento sotto riportate:

- nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso.

I relativi progetti dovranno essere corredati dalla documentazione relativa agli aspetti acustici, che conterrà almeno i sottoelencati elementi:

- relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
- elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
- modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
- specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori assevera la corretta esecuzione degli stessi ai sensi dell'art.11, comma 5 della Legge n. 88 del 7/7/2009 e allega tale asseverazione alla documentazione richiesta per il rilascio del certificato di agibilità.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, anche tramite il supporto dell' A.R.P.A.S., alla verifica della conformità ai requisiti di legge delle opere realizzate.

TITOLO VII: PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.)

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico in coerenza con la tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Art. 35 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- ✖ rispetto di limiti: non viene intrapresa alcuna azione;
- ✖ mancato rispetto dei limiti:
 - entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti;
 - viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al Comune o alla Provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- b) la tipologia di attività;
- c) la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PUC;
- d) allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti;
- e) il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- f) la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- g) la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- h) le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i) i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- j) le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- k) le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- l) i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- m) la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale.

Nei casi di propria competenza il Comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

La mancata risposta da parte del Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del P.R.A., rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. Sono esclusi i tempi necessari per ottenere il nulla osta tecnico da parte dell' A.R.P.A.S.

A tal fine nei 15 giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al Comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

I gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture sono tenuti al rispetto dell'art.10 comma 5 della L. 447/95.

Art. 36 - Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione definitiva del P.C.A., il Comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- * superamento dei valori limite di attenzione;
- * presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe ;

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale.

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- A) individuazione dell'area da risanare individuata ai sensi della Classificazione Acustica;
- B) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- C) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- D) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- E) i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- F) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- G) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento.

Art. 37 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita nella Parte II delle Direttive Regionali.

TITOLO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38 - Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*. Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.S. o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 447/95. I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Art. 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 a € 10.329,14.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.

Art. 40 - Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonore tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.

Art. 41 - Attività temporanee

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 ai sensi dell'art.10, comma 2, della L. 447/95.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

Art. 42 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 art.10 della L. 447/95.

Art. 43 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

Ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 258,23 a € 10.329,14.

MODULO A - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente a: _____ in _____ n. _____,
in qualità di _____ della _____,
sede legale a _____ in _____ n. _____,
iscrizione alla CCIAA n. _____,
C.F. o P.Iva _____,

chiede l'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica per
l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
con il seguente orario: dalle _____ alle _____

DICHIARA

di rientrare nelle condizioni di cui all'art.25 del Regolamento Acustico Comunale e che durante
la manifestazione verranno rispettate tutte le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione in deroga
rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.26 del medesimo Regolamento Acustico.

Allega alla presente, documentazione tecnica consistente in:

- ◆ planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ◆ ogni altra informazione ritenuta utile.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____

Timbro/Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 del D.P.R. n. 445/2000).

**MODULO B - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE
RUMOROSE IN CANTIERI EDILI E STRADALI (nel rispetto dei limiti
dell'art.28 del Regolamento Acustico Comunale)**

Il sottoscritto _____; nato a _____ il _____,
residente a: _____ in _____ n. _____,
in qualità di _____ della _____,
sede legale a _____ in _____ n. _____,
iscrizione alla CCIAA n. _____,
C.F. o P.Iva _____,

chiede l'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica per
l'attivazione di un cantiere (barrare la voce da escludere):

- ☐ edile, stradale o assimilabile
- ☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

DICHIARA

di rientrare nelle condizioni di cui all'art.28 Tab.16 del Regolamento Acustico Comunale e che
durante la operazioni di cantiere verranno rispettate tutte le prescrizioni stabilite
dall'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.29 del medesimo
Regolamento Acustico.

Allega alla presente, documentazione tecnica consistente in:

- ◆ planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli
edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ◆ ogni altra informazione ritenuta utile.

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.**

Data _____

Timbro/Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica
del documento di identità del sottoscrittore (art.38 del D.P.R. n. 445/2000).

**MODULO C - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE
RUMOROSE IN CANTIERI EDILI E STRADALI**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente a: _____ in _____ n. _____,
in qualità di _____ della _____,
sede legale a _____ in _____ n. _____,
iscrizione alla CCIAA n. _____,
C.F. o P.Iva _____,

chiede l'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica per l'attivazione di un cantiere (barrare la voce da escludere):

- ☐ edile, stradale o assimilabile
- ☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

DICHIARA

di non rientrare nelle condizioni di cui all'art.28 Tab. 16 del Regolamento Acustico Comunale e che durante la operazioni di cantiere verranno rispettate tutte le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.29 del medesimo Regolamento Acustico.

Allega alla presente, documentazione tecnica* redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- ◆ planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ◆ relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- ◆ eventuale previsione dei livelli sonori in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere l'inquinamento acustico*;
- ◆ ogni altra informazione ritenuta utile.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____

Timbro/Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 del D.P.R. n. 445/2000).

*quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario